



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AFFARI
LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E
AVVOCATURA

SETTORE AUTONOMIE LOCALI ED
ELEZIONI



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1342988
del 29/08/2024

Genova, data del protocollo

Allegati: n. 6

Ai Signori Sindaci dei comuni
liguri

e p.c.

alla Corte d'Appello di Genova

ai Tribunali liguri

alle Prefetture Liguri

alle Aziende Sanitarie Liguri

al Ministero dell'Interno –
Dipartimento Affari Interni e
territoriali – Direzione Centrale
Servizi elettorali

CIRCOLARE N. 2

Oggetto: Elezioni regionali 2024.
Adempimenti preparatori del
procedimento elettorale.

LORO SEDI

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali regionali indette per domenica 27 e lunedì 28 ottobre p.v. come già comunicato con la precedente Circolare n. 1 di questo Settore in data 2 agosto u.s., con la presente, al fine di garantire il corretto avvio delle operazioni necessarie per la migliore organizzazione delle consultazioni in oggetto, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sugli adempimenti preparatori del procedimento elettorale di prevalente competenza comunale.

INDICE

- A) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali;

- B) Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero;
- C) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali;
- D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste di candidati;
- E) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa;
- F) Nomina dei Presidenti di seggio;
- G) Nomina degli scrutatori;
- H) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo.
- I) Apertura degli uffici comunali per il rilascio della tessera elettorale;
- J) Manifesti recanti la candidatura;
- K) Servizi di trasporto ed altre agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti e portatori di handicap.

A) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali

Ai sensi dell'articolo 3, sesto comma, della l. 108/1968, i Sindaci dei comuni della regione danno notizia agli elettori, con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data di svolgimento delle elezioni e quindi **giovedì 12 settembre 2024**, della convocazione dei comizi, delle giornate e degli orari di votazione nonché della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali. A tal fine si rimanda alla circolare n. 1 del 2/8 u.s. con cui erano stati trasmessi i decreti del Presidente f.f. della Giunta regionale n. 5126 e 5127 del 31/7/2024, rispettivamente, di convocazione dei comizi elettorali e di determinazione dei seggi del Consiglio regionale – Assemblea legislativa per la Liguria e di assegnazione alle singole circoscrizioni.

Il manifesto deve essere sottoscritto da parte del Sindaco del comune e affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. La stampa dovrà essere curata da parte dei comuni e dovrà avvenire in numero di 2 manifesti per ciascuna sezione elettorale. A tal fine si allegano alla presente i modelli del manifesto in formato pdf e word che sono reperibili altresì sul sito internet di Regione Liguria nell'apposita sezione Elezioni Regionali 2024 – Informazioni per i comuni.

B) Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro **mercoledì 2 ottobre 2024**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, tramite posta prioritaria sia per i Paesi d'oltremare che per quelli europei, la cartolina-avviso recante l'indicazione che le consultazioni elettorali regionali si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle 23 e di lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle 15.

Le cartoline avviso, la cui stampa è stata oggetto di affidamento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, saranno distribuite ai comuni per il tramite delle Prefetture in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero. Saranno altresì messe a disposizione delle scorte per le eventuali necessità aggiuntive.

All'atto della consegna al comune, le cartoline dovranno esser prese in carico dal Segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio elettorale, mediante redazione di apposito verbale da trasmettere in copia alla competente Prefettura e alla scrivente Amministrazione all'indirizzo: elettorale@cert.regione.liguria.it.

I modelli ricevuti dovranno essere completati con le prescritte indicazioni (denominazione del comune, nome del Sindaco o del Commissario, indirizzo del destinatario); sugli stessi andrà apposto il bollo del comune e la firma del Sindaco o del Commissario, anche mediante stampigliatura.

Completate le operazioni di compilazione, dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Sindaco/Commissario con l'assistenza del Segretario, dal quale risultino:

- l'indicazione del numero delle cartoline compilate;
- il numero di quelle deteriorate durante la compilazione;
- il numero di quelle residue.

Copia del predetto verbale dovrà essere rimessa alla competente Prefettura e alla scrivente Amministrazione all'indirizzo: elettorale@cert.regione.liguria.it.

Le cartoline rimanenti dovranno essere prese in consegna dal Segretario del comune (o dal Responsabile dell'Ufficio elettore comunale) e conservate, sotto la personale responsabilità dello stesso, per le eventuali ulteriori esigenze che dovessero presentarsi successivamente alla prima compilazione.

All'affrancatura e alla spedizione dovranno provvedere direttamente i comuni. Si segnala fin d'ora che le spese sostenute per l'invio delle presenti cartoline avviso sarà rimborsato a cura dello Stato, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare relativa alla definizione delle spese ammissibili a rimborso ed alle modalità di rendicontazione.

Nel caso in cui vengano restituite delle cartoline per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato, i comuni dovranno immediatamente procedere a tutti gli accertamenti necessari per individuare l'esatto recapito dell'elettore, per l'eventuale invio di una seconda cartolina, sempre che possa prevedersene il tempestivo arrivo a destinazione.

In ragione dell'importanza che rivestono la compilazione e la spedizione delle predette cartoline, si richiama la personale attenzione delle SS.LL. affinché vengano garantite la massima celerità e precisione nelle anzidette operazioni.

C) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali

Per gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale alle prossime elezioni regionali, gli uffici dei comuni liguri dovranno rimanere aperti **venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale: dalle ore otto alle ore venti di venerdì 27 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 28 settembre, nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, negli orari di apertura al pubblico che devono essere resi noti mediante appositi avvisi affissi anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso i siti istituzionali degli enti.

D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste di candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e del tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani ed i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ordine.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni regionali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale. In particolare, i Segretari comunali e i funzionari incaricati dal Sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà

comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, si segnala che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 41/2014, il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste circoscrizionali di candidati alle elezioni regionali 2024 è ridotto della metà rispetto ai limiti minimi e massimi stabiliti dal medesimo articolo 13 al comma 1, lettere a) e b).

E) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce l'orientamento del Ministero dell'Interno secondo cui non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Appare in ogni caso opportuno sottolineare l'importante semplificazione introdotta dall'articolo 38 bis, commi da 3 a 6, del decreto legge 29 luglio 2021, n. 77 per ciò che concerne le modalità di rilascio dei certificati di iscrizione all'interno delle liste elettorali comunali dei soggetti sottoscrittori delle liste circoscrizionali di candidati che i presentatori delle stesse devono allegare all'atto del loro deposito presso gli Uffici centrali circoscrizionali. Tali disposizioni ritenute applicabili anche alle consultazioni regionali in virtù del rinvio operato dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 18/2020 prevedono che il suddetto certificato di iscrizione nelle liste elettorali comunali possa essere richiesto anche in formato digitale. Le richiamate disposizioni regolano le modalità di rilascio e di successivo utilizzo del certificato digitale così ottenuto.

F) Nomina dei Presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro il **27 settembre 2024**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/ 1957, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i Presidenti di seggio, avendo cura

di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 2 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il Presidente stesso della Corte d'appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro il 7 ottobre 2024**, deve trasmettere ad ogni comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

G) Nomina degli scrutatori

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 570/1960 gli Uffici elettorali di sezione sono composti, oltre che dal Presidente e da un Segretario, da quattro scrutatori.

Si evidenzia che, essendo previste per le giornate di domenica 27 e lunedì 28 ottobre esclusivamente le consultazioni elettorali regionali, trova applicazione la legge regionale 29 maggio 2018, n. 3 (Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali) ai sensi della quale gli scrutatori sono scelti, preferibilmente, tra le seguenti categorie di soggetti:

- persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
- studenti.

I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del D.P.R. 445/2000 un'autocertificazione delle condizioni personali di cui sopra.

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi tra mercoledì 2 e lunedì 7 ottobre 2024, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà pertanto:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);

3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione, si allega alla presente nota il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, in formato word ed in formato pdf, che i comuni provvederanno a compilare con le necessarie personalizzazioni ed a rendere noto con le succitate modalità.

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè **non oltre sabato 17 ottobre 2024**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione e, quindi, non oltre giovedì 24 ottobre 2024.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il Presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957.

H) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle elezioni regionali, ogni comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in specie a coloro che alla data del 27 ottobre 2024 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinomiale e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà, inoltre, verificare la disponibilità presso ogni comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

I) Apertura degli uffici comunali per il rilascio della tessera elettorale

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovranno rimanere aperti:

- 1) nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione: da venerdì 25 a sabato 26 ottobre 2024 dalle ore 9 alle ore 18;
- 2) nei giorni della votazione per tutta la durata della stessa: domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle 15.

Si invitano pertanto i comuni ad adottare, nei periodi indicati, opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, anche attraverso i propri canali di comunicazione on-line, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per

invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

J) Manifesti recanti le candidature

Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, numero 4), della l. 108/1968 l'ottavo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, quindi **sabato 19 ottobre 2024**, i comuni provvedono alla pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti i candidati alla carica di presidente ammessi, nonché le liste circoscrizionali ammesse con i relativi contrassegni e l'elenco dei nominativi dei consiglieri alla carica di consigliere regionale. I suddetti manifesti saranno forniti in tempo utile per l'affissione dalla scrivente amministrazione.

K) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori non deambulanti e portatori di handicap

A tutela degli elettori portatori di handicap l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto dei portatori di handicap.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale

anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, i cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 24 a sabato 26 ottobre 2024**, le aziende sanitarie liguri dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, come già evidenziato con precedente nota ministeriale, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

Si ringraziano Codeste Amministrazioni per la fattiva collaborazione che sarà resa al fine del buon esito dell'organizzazione delle imminenti elezioni regionali.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Zunino